COMMISSIONE XII

INDUSTRIA E COMMERCIO - ARTIGIANATO COMMERCIO CON L'ESTERO

LV.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 21 MARZO 1962

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DE' COCCI

INDICE

PAG.

Congedo:

PRESIDENTE 582

Saluto ai nuovi Sottosegretari di Stato:

PRESIDENTE 582

CERVONE, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. 582

STORCHI, *Sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero* 582

GATTO, *Sottosegretario di Stato per le partecipazioni statali* 582

Disegni di legge (*Discussione e approvazione*):

Modificazione dell'articolo 1 della legge 20 luglio 1952, n. 1126, contenente disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero. (*Approvato dalla IX Commissione permanente del Senato*). (3322) 582

PRESIDENTE 582, 583

STORCHI, *Sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero* 583

Autorizzazione della spesa di lire 74.100.000 per rimborso alla Società Carbonifera Sarda delle somme anticipate ai propri dipendenti licenziati, in conto delle provvidenze previste dal paragrafo 23 delle disposizioni transitorie del Trattato C. E. C. A. (3158). 583

PRESIDENTE 583, 584

COLOMBO VITTORINO, *Relatore* 583

GATTO, *Sottosegretario di Stato per le partecipazioni statali* 584

PAG.

Modifiche alla legge 17 luglio 1954, n. 600, concernente il riordinamento del servizio metrico e modifica dei diritti metrici. (*Approvato dalla IX Commissione permanente del Senato*). (3219) 584

PRESIDENTE 584, 585

TITOMANLIO VITTORIA, *Relatore* 584

CERVONE, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. 585

Disegno di legge (*Seguito della discussione e approvazione*):

Norme in materia di depositi di gas di petrolio liquefatti in bombole. (*Approvato dalla IX Commissione permanente del Senato*). (3180) 585

PRESIDENTE 585, 586

FAILLA 585

CERVONE, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. 585, 586

CASTAGNO 585

Proposta di legge (*Seguito della discussione*):

TANTALO: Abrogazione del decreto legislativo luogotenenziale 14 marzo 1945, n. 111, contenente disposizioni sulla disciplina del commercio. (1985). . . . 586

PRESIDENTE 586, 587

ORIGLIA, *Relatore*. 586

TROMBETTA 586

FAILLA 586

CASTAGNO 587

Votazione segreta:

PRESIDENTE 587

La seduta comincia alle 9,30.

MERENDA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato De Martino Carmine.

Saluto ai nuovi Sottosegretari di Stato.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi! Prima di iniziare i nostri lavori desidero rivolgere un cordiale saluto ai nuovi Sottosegretari di Stato presenti, onorevoli Cervone, Storchi e Gatto.

CERVONE, *Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio*. La ringrazio, signor Presidente, e mi consenta di esprimere a Lei ed a tutti i colleghi della Commissione l'auspicio più fervido per una fattiva ed efficace collaborazione.

STORCHI, *Sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero*. Mi associo di tutto cuore alle parole del collega Cervone ricambiando a Lei, signor Presidente ed ai colleghi della Commissione, il più cordiale saluto.

GATTO, *Sottosegretario di Stato per le partecipazioni statali*. Nell'unirmi al ringraziamento ed al saluto dei colleghi, non posso non ricordare la fattiva collaborazione avuta in tante precedenti occasioni, augurandomi per il futuro che si mantenga sempre.

Discussione del disegno di legge: Modificazione dell'articolo 1 della legge 20 luglio 1952, n. 1126, contenente disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero (Approvato dalla IX Commissione permanente del Senato) (3322).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazione dell'articolo 1 della legge 20 luglio 1952, n. 1126, contenente disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero », già approvato dalla IX Commissione permanente del Senato.

Su questo disegno di legge riferirò io stesso, sostituendomi al relatore, onorevole Carmine De Martino, che è in congedo.

La legge 20 luglio 1952, n. 1126, prescrive, per i pagamenti anticipati di merci da importare, la prestazione da parte degli importatori della cauzione o della sostitutiva garanzia fideiussoria, fissata dal decreto ministeriale 28 dicembre 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 gennaio 1957, n. 1, nella misura del 10 per cento qualunque sia il valore della merce da importare.

Queste norme stabiliscono altresì le modalità per la restituzione della cauzione o la liberazione della fideiussione ad iniziativa della banca operante.

È noto che in base al decreto ministeriale 25 ottobre 1957, n. 288, le operazioni di importazione di merci di valore non superiore a lire italiane 50 mila potevano essere effettuate senza formalità valutarie e, quindi, senza emissione di benestare bancario. Detto limite veniva successivamente elevato a lire italiane 150 mila con decreto ministeriale 8 luglio 1960, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 agosto 1960, n. 199, e recentemente a lire italiane 250 mila con decreto ministeriale 12 dicembre 1960, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 dicembre 1960, n. 307. Per tali operazioni, mancando il modulo valutario, le banche non avrebbero la possibilità di procedere di iniziativa alla restituzione della cauzione o alla liberazione della garanzia fideiussoria. Si rileva, inoltre, che il regolamento in via anticipata, a mezzo vaglia postali internazionali, di importazioni di valore fino a lire italiane 50 mila (ed anche superiore per determinate merci) viene eseguito senza versamento cauzionale o garanzia fideiussoria.

Per uniformità di trattamento con la procedura dei vaglia postali e considerato che l'entità della cauzione o fideiussione è irrilevante per le operazioni di esiguo importo, si ravvisa l'opportunità che l'importatore venga esonerato dall'obbligo di prestare detta cauzione o fideiussione per le operazioni di importazione di merci per le quali non si fa luogo ad emissione di modulo valutario.

Si è così predisposto l'unito disegno di legge, che modifica l'articolo 1 della citata legge 20 luglio 1952, n. 1126, con la aggiunta di un apposito comma, al fine di conferire al Ministro del commercio con l'estero la facoltà di stabilire con proprio decreto il limite massimo del valore delle merci da importare al disotto del quale non è necessaria la prestazione della cauzione o della sostitutiva garanzia fideiussoria.

Si tratta, in definitiva, come gli onorevoli colleghi avranno avuto modo di notare, di un puro e semplice provvedimento di adeguamento di alcune norme rispetto ad altre già vigenti.

Pertanto, prego la Commissione di voler approvare senz'altro il disegno di legge.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

STORCHI, *Sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero*. Ringrazio il nostro presidente, anche nella sua qualità di relatore, per l'esauriente esposizione fatta su questo disegno di legge che, modesto per la sua entità, acquista una notevole importanza per quanto concerne le operazioni commerciali al di sotto di un certo limite di valore. Come egli stesso ha molto bene rilevato, mi sembra del tutto giustificato l'aver voluto sopprimere la cauzione del 10 per cento che, in definitiva, altro non doveva essere considerata, se non una vera e propria penalizzazione, diventata anacronistica alla luce del nuovo ordinamento della materia.

Il provvedimento, del resto, è stato già approvato dal Senato e il Governo sarà grato alla Commissione se vorrà, a sua volta, approvarlo.

PRESIDENTE. Dò lettura dell'articolo unico:

« All'articolo 1 della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è aggiunto il seguente comma:

« Il Ministro del commercio con l'estero ha facoltà di stabilire con proprio decreto il limite massimo del valore delle merci da importare al di sotto del quale non è necessaria la cauzione o la fidejussione di cui ai commi precedenti ».

Trattandosi di articolo unico e non essendovi emendamenti, il disegno di legge sarà direttamente votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Autorizzazione della spesa di lire 74.100.000 per rimborso alla Società Carbonifera Sarda delle somme anticipate ai propri dipendenti licenziati, in conto delle provvidenze previste dal paragrafo 23 delle disposizioni transitorie del trattato C.E.C.A. (3158).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione della spesa di lire 74.100.000 per rimborso alla Società Carbonifera Sarda delle somme anticipate ai propri dipendenti licenziati, in conto delle provvidenze previste dal paragrafo 23 delle disposizioni transitorie del Trattato C.E.C.A. ».

Il Relatore, onorevole Vittorino Colombo, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

COLOMBO VITTORINO, *Relatore*. Onorevoli colleghi! il disegno di legge sottoposto oggi al nostro esame concerne l'autorizzazione di una certa spesa anticipata dalla Società Carbonifera Sarda per il rimborso delle competenze ai lavoratori licenziati in conto delle provvidenze previste dal paragrafo 23 delle disposizioni transitorie del Trattato della C.E.C.A.

La nostra Commissione, già nel passato, aveva legiferato in materia e precisamente con la legge del 20 marzo 1959, n. 135. A seguito del riordinamento dei piani di produzione della stessa Società Mineraria Carbonifera Sarda, veniva effettuato un ridimensionamento del personale mediante l'accettazione di dimissioni volontarie. Ai dimissionari veniva concessa, oltre alla normale competenza, una superliquidazione di 450 mila lire, così ripartite: due terzi a carico del Governo italiano e un terzo a carico dell'Alta Autorità della C.E.C.A.

Il ridimensionamento era previsto per 2 mila lavoratori con l'esborso relativo di 600 milioni di lire da parte del nostro Governo e di 200 milioni di lire da parte della C.E.C.A.

Le domande, tuttavia, superarono la aliquota stabilita e precisamente risultarono maggiori di 247 unità, di cui 106 appartenenti ad invalidi e mutilati.

Mediante successivi accordi intercorsi tra la C.E.C.A. e il nostro Governo si giunse a coprire anche queste rimanenti 247 unità, superando a tale scopo notevoli difficoltà relative particolarmente alla categoria dei lavoratori aventi diritto.

L'ammontare della spesa è stata calcolata in 74 milioni e 100 mila lire, quale cifra risultante appunto, per la parte a carico del Governo italiano, moltiplicando le 247 unità per 300 mila lire. Tale cifra verrà detratta dal fondo speciale (538) dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Con questa operazione si ritiene definitivamente ultimato il ridimensionamento del personale della Società Carbonifera Sarda, concordato con la C.E.C.A.

Così, con l'articolo 1 di questo disegno di legge vengono definite le norme per la liquidazione agli aventi diritto; mentre con l'articolo 2 si indica la copertura delle somme necessarie.

Pertanto, il relatore si dichiara favorevole e invita la Commissione a voler approvare il disegno di legge.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole relatore e dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

GATTO, *Sottosegretario di Stato per le partecipazioni statali.* Dopo aver ascoltato con interesse l'esauriente relazione dell'onorevole Vittorino Colombo, che io ringrazio, non avrei altro da aggiungere. Soltanto desidero ribadire il concetto, già espresso del resto dal relatore, che con questo provvedimento si intende chiuso e concluso il problema della riorganizzazione e del ridimensionamento della Società Carbonifera Sarda. Penso perciò di poter affermare che non vi saranno ulteriori licenziamenti anche perché, come i colleghi certamente sanno, sono in corso i lavori per trasformare la Società Carbonifera Sarda in centrale termoelettrica. Questa trasformazione, certamente, consentirà di assorbire non solo tutto il personale attualmente esistente, ma, secondo le previsioni, anche di giungere ad ulteriori assunzioni.

Colgo l'occasione per far presente alla Commissione che per quanto riguarda la Società termoelettrica del Sulcis, le prospettive sono veramente buone, avendo già in Sardegna un numero notevole di aziende chiesto di trasformarsi. Tutto ciò fa sperare che lo sforzo sostenuto dalle aziende a partecipazione statale ai fini della trasformazione del Sulcis, potrà condurre ad un maggiore benessere e ad un maggiore sviluppo economico ed industriale della regione sarda.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli che, se non vi sono osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione:

ART. 1.

È autorizzata la spesa di lire 74.100.000 quale contributo alle provvidenze adottate a favore del personale licenziato dal bacino carbonifero del «Sulcis» e concordate con l'Alta Autorità della C. E. C. A., in relazione alle norme contenute nel paragrafo 23 della Convenzione sulle disposizioni transitorie annesse al Trattato che istituiva la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, firmata a Parigi il 18 aprile 1951 e ratificata dalla Repubblica italiana con legge 25 giugno 1951, n. .766.

La concessione delle provvidenze di cui al precedente comma è limitata al personale licenziato successivamente al 1° dicembre 1957 e che non abbia fruito degli analoghi benefici stabiliti dalle leggi 12 ottobre 1956, n. 1324, e 20 marzo 1959, n. 135.

Entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge, sarà provveduto al rimborso alla Società Mineraria Carbonifera Sarda delle somme anticipate per la corresponsione delle provvidenze agli aventi diritto.

(*È approvato*).

ART. 2.

All'onere di lire 74.100.000 sarà fatto fronte con riduzione del Fondo speciale iscritto al capitolo n. 538 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1960-61.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprî decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Modifiche alla legge 17 luglio 1954, n. 600, concernente il riordinamento del servizio metrico e modifica dei diritti metrici (Approvato dalla IX Commissione permanente del Senato) (3219).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Modifiche alla legge 17 luglio 1954, n. 600, concernente il riordinamento del servizio metrico e modifica dei diritti metrici», già approvato dalla IX Commissione permanente del Senato.

Il Relatore, onorevole Titomanlio Vittoria, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

TITOMANLIO VITTORIA, *Relatore.* Onorevoli colleghi! questo disegno di legge, in verità, presenta un'importanza molto limitata perché mira a regolare una situazione finanziaria di carattere meramente pratico. Per i servizi metrici è tuttora vigente la legge del 1890. Tuttavia, è stato presentato al Senato un disegno di legge che riguarda tutto il riordinamento del servizio metrico, nonché la modifica dei diritti metrici. Nel 1954 fu approvato un provvedimento di legge per un parziale riordinamento della materia, ma mentre per gli altri articoli il bilancio annuale riporta le cifre destinate dalla legge stessa, l'articolo 1 di quella legge (del 17 luglio 1954), nell'autorizzare la spesa di 380 milioni per gli esercizi finanziari 1955-56 e 1959-60, da utilizzarsi per il riordinamento dell'ufficio centrale metrico (e degli annessi laboratori), nonché degli uffici metrici provin-

ciali, non dà facoltà di spesa per quanto attiene all'adeguamento delle attrezzature tecniche e l'adattamento dei locali. Logicamente, la Corte dei Conti non registra l'erogazione delle somme inerenti allo scopo suddetto, svisando di certo lo spirito della legge e le intenzioni del legislatore.

Di qui il provvedimento al nostro esame, già approvato dal Senato.

In conclusione, si chiede l'approvazione di questo articolo unico, in modo che la Corte dei Conti possa autorizzare le spese già fatte o da farsi per quanto attiene alle attrezzature e ai locali.

CERVONE, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio.* Non avrei nulla da aggiungere alla relazione dell'onorevole Titomanlio Vittoria, che è stata esauriente. Desidero solo assicurare la Commissione che già ieri il Governo ha rivolto l'invito al Senato di porre all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge per il riordinamento degli uffici metrici.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Do lettura dell'articolo unico del disegno di legge:

« L'ultima quota di lire 100.000.000 della autorizzazione di spesa di cui alla legge 17 luglio 1954, n. 600, concernente il riordinamento del Servizio metrico e la modifica dei diritti metrici, può essere erogata, fino alla concorrenza di lire 75.000.000, anche per l'acquisto di mobili, suppellettili, macchine per scrivere e calcolatrici, duplicatori, arredi ed attrezzature varie occorrenti per ammodernare l'assetto e rendere più funzionali i servizi dell'Ufficio centrale metrico e degli annessi laboratori e officine, e degli Uffici metrici provinciali e laboratori di saggio, dove esistano, nonché per l'adattamento dei locali alle nuove attrezzature tecniche ».

Trattandosi di articolo unico e non essendovi emendamenti, il disegno di legge sarà votato direttamente a scrutinio segreto al termine della seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge: Norme in materia di depositi di gas di petrolio liquefatti in bombole (Approvato della IX Commissione permanente del Senato) (3180).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme in materia di depositi di gas di petrolio liquefatti in bombole », già approvato dalla IX Commissione permanente del Senato.

Gli onorevoli colleghi ricorderanno che era già stata iniziata la discussione generale, e che anche il Governo era intervenuto esponendo il proprio punto di vista. Successivamente l'onorevole Failla aveva formulato talune riserve e proposto il rinvio (rinvio che è stato approvato dalla Commissione) per ottenere alcuni chiarimenti di carattere generale sulla materia. Vorrei chiedere ora all'onorevole Failla se dichiara di sciogliere quelle riserve.

FAILLA. L'onorevole collega Castagno ed io avevamo chiesto al Governo alcuni ragguagli sul complesso problema dell'installazione delle bombole di gas liquido, ragguagli che il Sottosegretario allora in carica si era impegnato a fornire. Se il nuovo rappresentante del Governo è in grado oggi di riferire su quanto da noi a suo tempo chiesto, per parte nostra, possiamo senz'altro proseguire nell'esame del disegno di legge.

CERVONE, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio.* Mi sembra che principale preoccupazione della Commissione sia stata quella relativa all'aumento, apportato nel disegno di legge, della capacità dei depositi da 300 a 500 chilogrammi, sotto il profilo della sicurezza delle installazioni. La Commissione si chiedeva cioè, in fondo: l'aumento da 300 a 500 chilogrammi della capacità di accumulo dei depositi, garantisce la sicurezza dei depositi stessi?

Dalle informazioni assunte presso gli uffici competenti, è risultato che, entro i limiti stabiliti da questo disegno di legge, che è stato per altro anche approvato dal Senato, esiste un ampio margine di sicurezza.

FAILLA. Ho anch'io cercato di mettermi in contatto con i settori interessati e ritengo che si possa procedere nella ulteriore discussione del disegno di legge.

CASTAGNO. Il problema fondamentale per cui chiedemmo dei ragguagli è infatti proprio quello indicato dall'onorevole Sottosegretario Cervone: se cioè l'aumento a 500 chilogrammi non avesse peggiorato alcune condizioni di insicurezza nelle quali già oggi si trovano questi impianti. Se però il servizio antincendi dà parere rassicurante, noi non abbiamo motivo di dubitarne. I tecnici della materia sono loro, non noi.

Però, per la situazione esistente e per le condizioni in cui trovansi molti di questi depositi, vorrei pregare l'onorevole Sottosegretario di far fare una indagine dai suoi uffici

per vedere se non sia il caso di rivedere le norme generali di sicurezza. Questa è una questione che esula evidentemente dal contesto di questo modesto provvedimento; ciò nonostante, ritengo sia necessario quanto detto, non per creare delle remore all'ampliamento dei depositi o per costituire degli inciampi a uno sviluppo che deve essere invece in certo qual senso favorito, bensì per dare una maggior sicurezza alle installazioni attuali.

CERVONE, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio.* Ringrazio l'onorevole Failla per aver dato la possibilità alla Commissione di procedere nella discussione. All'onorevole Castagno do assicurazione di rivedere le norme che regolano questo complesso settore.

PRESIDENTE. Possiamo allora passare all'esame dell'articolo unico del disegno di legge:

«Le disposizioni dell'articolo 11 del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito nella legge 8 febbraio 1934, n. 367, e dell'articolo 1 della legge 21 marzo 1958, n. 327, non si applicano nei casi di installazione e di esercizio dei depositi di gas liquefatti del petrolio in bombole, aventi capacità di accumulo non superiore a chilogrammi 500 di prodotto.

La installazione e l'esercizio dei depositi di cui al comma precedente sono subordinati al rilascio del certificato di prevenzione incendi del comando dei vigili del fuoco competente per territorio».

Trattandosi di articolo unico e non essendovi emendamenti, il disegno di legge sarà votato direttamente a scrutinio segreto al termine della seduta.

Seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Tantalo: Abrogazione del decreto legislativo luogotenenziale 14 marzo 1945, n. 111, contenente disposizioni sulla disciplina del commercio (2985).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dell'onorevole Tantalo: « Abrogazione del decreto legislativo luogotenenziale 14 marzo 1945, n. 111, contenente disposizioni sulla disciplina del commercio ».

L'orientamento relativo a questa proposta di legge, la cui discussione è stata iniziata in altra seduta, era di discuterlo subito, di approvare il primo articolo e di sopprimere il secondo che il presentatore della proposta ha anche formalmente ritirato.

ORIGLIA, *Relatore.* La legge attualmente in vigore, effettivamente, deve ritenersi superata. Tuttavia, se essa fosse del tutto abrogata, non lascerebe più alcuna sanzione per i suoi trasgressori. Le uniche sanzioni sono oggi quelle stabilite dalla legge n. 111 del 1945. Comprendo che non siamo più nel 1945 e che quindi le sanzioni di carattere penale sono oggi anacronistiche. Abroghiamo pure quella legge purché si abbia cura di stabilire la possibilità di punire, sia pure più lievemente e nella sfera esclusivamente civile, gli eventuali trasgressori.

Pertanto, propongo il seguente articolo aggiuntivo, che potrebbe diventare l'articolo 2 del nuovo testo:

« Chiunque vende al pubblico o pone in vendita merci senza la licenza di commercio, oppure merci non contemplate dalla sua licenza, è punito con l'ammenda da lire ventimila a lire duecentomila, e le merci possono essere sequestrate.

L'autorizzazione all'esercizio del commercio è revocata nel caso che il venditore sia recidivo nelle infrazioni di cui al comma precedente ».

TROMBETTA. Poiché la materia riguarda in certo qual modo la competenza della Commissione Giustizia, dovremmo richiedere il parere di quella Commissione.

Nella precedente discussione ci preoccupammo appunto del fatto che l'articolo 2 investisse materia per la quale si riteneva opportuno il parere di quella Commissione. Ecco il perché della mia osservazione.

FAILLA. Noi proponiamo un breve rinvio per poter meglio approfondire la materia, specie per quanto riguarda l'originario articolo 2 che fu poi ritirato dal presentatore per agevolare l'approvazione del provvedimento. Credo sia opportuno chiedere in ogni modo il parere della Commissione giustizia e se tale parere non fosse più necessario in conseguenza del ritiro del vecchio articolo 2, non sarei alieno dal farlo mio al solo scopo di provocare il parere di detta Commissione, che mi sembra assolutamente indispensabile in considerazione dei particolari rapporti giuridici che noi ci accingiamo a modificare con questo provvedimento.

PRESIDENTE. Mi sembra che la questione non presenti particolare complessità. In sostanza, siamo di fronte ad una proposta di rinvio per avere modo di esaminare il nuovo testo proposto dal relatore; inoltre vi è la proposta di ripristinare il vecchio te-

sto dell'articolo 2 ed infine la proposta di chiedere su tutta la questione il parere della Commissione giustizia.

CASTAGNO. Onorevole presidente, occorre tener conto del fatto che sono passati ormai diversi mesi dall'ultima discussione e che quindi la nostra memoria avrebbe bisogno di essere un po' rinfrescata. Ad ogni modo mi sembra opportuno, anche considerando quanto è detto nella relazione che accompagna il provvedimento, chiedere il parere della Commissione giustizia.

Tutto sommato, con questo provvedimento si propone una amnistia, anzi direi qualche cosa di più perché si parla addirittura di cancellare gli atti esistenti a seguito dei decreti penali emessi.

PRESIDENTE. Esatto. È vero che formalmente potremmo fare a meno di questo parere, tanto più che la Commissione Giustizia non lo ha espresso entro i termini prescritti. Tuttavia, credo che, accogliendo con questo anche la proposta Castagno, sarebbe opportuno trasmettere il nuovo testo e cioè l'articolo 1 originario e l'articolo 2 aggiuntivo Origlia, nonché la proposta Failla intesa a ripristinare il vecchio articolo 2, chiedendo su tutte e tre le questioni il parere della Commissione Giustizia.

Se non vi sono osservazioni, così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Rinvio, pertanto, ad altra seduta il seguito della discussione.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge oggi esaminati:

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta dei seguenti disegni di legge:

« Modificazione dell'articolo 1 della legge 20 luglio 1952, n. 1126, contenente disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero » (*Approvato dalla IX Commissione permanente del Senato*) (3322):

Presenti e votanti 36
Maggioranza 19
Voti favorevoli . . . 32
Voti contrari 4

(*La Commissione approva*).

« Autorizzazione della spesa di lire 74 milioni 100.000 per rimborso alla Società Carbonifera Sarda delle somme anticipate ai propri dipendenti licenziati, in conto delle provvidenze previste dal paragrafo 23 delle disposizioni transitorie del Trattato C.E.C.A. » (3158):

Presenti e votanti 36
Maggioranza 19
Voti favorevoli . . . 32
Voti contrari 4

(*La Commissione approva*).

« Modifiche alla legge 17 luglio 1954, n. 600, concernente il riordinamento del servizio metrico e modifica dei diritti metrici » (*Approvato dalla IX Commissione permanente del Senato*) (3219):

Presenti e votanti 36
Maggioranza 19
Voti favorevoli . . . 32
Voti contrari 4

(*La Commissione approva*).

« Norme in materia di depositi di gas di petrolio liquefatti in bombole » (*Approvato dalla IX Commissione permanente del Senato*) (3180):

Presenti e votanti 36
Maggioranza 19
Voti favorevoli . . . 32
Voti contrari 4

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Agosta, Alessandrini, Amadeo Aldo, Anderlini, Baldi Carlo, Ballardini, Battistini Giulio, Bertoldi, Biaggi Nullo, Castagno, Castellucci, Ceravolo Domenico, Colleoni, Colombo Vittorino, Dal Falco, De' Cocci, Diaz Laura, Dosi, Failla, Faralli, Gorreri Dante, Granati, Graziosi, Gullotti, Invernizzi, Larussa, Menchinelli, Merenda, Natoli Aldo, Origlia, Romeo, Titomanlio Vittoria, Togni Giulio Bruno, Tognoni, Trombetta e Vacchetta.

È in congedo:

De Martino Carmine.

La seduta termina alle 10,15.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI